



Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE CAMPANIA

Art. 1 Elezioni, composizione e durata del mandato

1. Le elezioni del Consiglio regionale sono regolate dall'art.3 del DPR 169 dell'8 luglio 2005 "Regolamento del riordino del sistema elettorale e della composizione degli ordini professionali";
 2. i consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza;
 3. il Consiglio Regionale della Campania è composto da quindici professionisti appartenenti all'albo in quanto gli iscritti superano i millecinquecento;
 4. il Consiglio è composto da n.8 professionisti iscritti alla sezione A e n. 7 alla sezione B;
 5. i consiglieri restano in carica 4 anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive;
- in funzione della legge di conversione, del Dlgs 225/2012 art. 2 comma 4 septies, n. 10 del 26/2/2012 ha previsto, fermo restando il principio generale di cui all'art. 2 com.4 del DPR 169/05 il limite di mandato per due volte consecutive, che quel termine sia aumentato a tre mandati consecutivi, limitatamente a quei componenti del consiglio che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi dalla data successiva alla pubblicazione della legge di conversione (27/2/2012).
- Com. 6 il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto nella medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni;

Art. 2 Insediamento

1. Il Presidente uscente, entro 15 gg. dalla proclamazione del risultato dell'elezione, convoca per l'insediamento i componenti del consiglio eletti. La seduta è presieduta, fino all'elezione del presidente, dal Consigliere più anziano di età. Copia del verbale della seduta è trasmessa al Ministero vigilante;
2. fino all'insediamento del nuovo consiglio quello uscente provvede all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti;
3. nella prima seduta si procede alla elezione delle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere con votazione a scrutinio segreto, o palese a scelta dei Consiglieri eletti;
4. l'elezione è valida se sono presenti i 2/3 dei Consiglieri eletti. Risultano eletti nelle suddette cariche i consiglieri che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti;
5. qualora la prima votazione sia andata deserta, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi nei successivi 15 gg., nella quale è sufficiente la metà più uno dei consiglieri eletti;
6. qualora si vota con voto segreto per lo spoglio delle schede svolgono funzioni di scrutatore il consigliere più anziano e il consigliere più giovane;
7. entro 7 gg. dall'elezione delle cariche, il Presidente e le altre cariche dovranno ricevere le consegne dal Presidente uscente e dalle altre cariche uscenti.

Art. 3 Le cariche

Sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere.

1 Il Presidente

- è eletto tra i componenti iscritti alla sezione A, è rieleggibile;
- ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. E' tenuto a convocare l'assemblea, a richiesta motivata di 1/5 degli iscritti all'albo; la convocazione è approvata in seduta di consiglio;
- è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti di sua competenza;
- è responsabile della corrispondenza sia di quella in entrata sia di quella in uscita;
- le comunicazioni agli iscritti sono a sua firma.

In particolare, spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio attenendosi alle norme del presente regolamento di cui è garante;
- b) definire l'ordine del giorno delle sedute consiliari;
- c) sottoscrivere i verbali delle sedute consiliari predisposti e firmati dal segretario;
- d) sottoscrivere e curare l'esecuzione delle delibere coadiuvato dal Segretario e/o dal funzionario Amministrativo;
- e) dirigere l'ufficio amministrativo, coadiuvato dal Segretario;
- f) intrattenere regolari rapporti con il tesoriere per la cura dei fondi, beni e valori di proprietà del consiglio regionale, nonché per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni, tenendo presente le indicazioni del regolamento di contabilità;
- g) firmare atti e documenti a rilevanza esterna;
- h) rappresentare il Consiglio regionale ad incontri, convegni e manifestazioni, intrattenendo rapporti interistituzionali nei quali riporta le linee strategiche e le linee politiche assunte dal consiglio regionale;
- i) intrattenere rapporti istituzionali con il Presidente del Consiglio Nazionale e con i Presidenti degli Ordini regionali nonché con gli altri Enti e organismi che interessano la professione;
- l) partecipare alle sedute e alle attività del Comitato Unitario delle professioni (CUP);
- m) dirigere l'organo ufficiale di informazione e comunicazione del Consiglio regionale;
- n) firmare mandati di pagamento superiori a € 1.000,00 unitamente al tesoriere;
- o) stipulare i contratti per conto dell'Ordine, previa delibera del Consiglio (qualora non abbia provveduto a specifica delega);
- p) assumere decisioni urgenti di competenza del Consiglio regionale e porle all'ordine del giorno del primo consiglio utile;
- q) aprire e chiudere le sedute del Consiglio;
- s) assicurare il buon andamento del consiglio e fare osservare il regolamento personalmente o delegando esplicitamente il vice presidente o il consigliere più anziano, concedere la facoltà di parlare, dirigere e moderare la discussione, precisare i termini delle questioni, stabilire l'ordine delle votazioni e annunciare il risultato;
- r) partecipare alla Conferenza dei Presidenti;
- u) partecipare alle riunioni di Area e commissioni nazionali;
- t) delegare a rappresentare l'Ordine:
 - il Vice presidente, che può sostituirlo in sua assenza;
 - delegare le altre cariche in caso di mancata disponibilità del Vice presidente;
 - delegare i Consiglieri e/o gli iscritti quando trattasi di avvenimenti territoriali e/o occasionali.

2. Vice Presidente

- ha funzioni vicarie del Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente, assunte con delibera formale.

3. Segretario

- a. è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti che debbano investire il Consiglio;
- b. è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti che debbano investire il Consiglio e/o la segreteria;
- c. coadiuva il Presidente nelle sedute del Consiglio Regionale, curando la compilazione dei verbali, avvalendosi di idonee strumentazioni telematiche ed audio video registrate (uso del proiettore e del registratore), ed è responsabile della tenuta degli stessi che sottoscrive con il Presidente così come le delibere;
- d. collabora con il Presidente per la gestione dell'Ufficio Amministrativo. In caso di assenza o di impedimento è sostituito nella verbalizzazione dal consigliere più giovane, che non sia il Tesoriere.
- e. in caso di assenza del Segretario il verbale è sottoscritto dal segretario verbalizzante così come le delibere.

Com.4 Tesoriere

- a) cura la riscossione delle entrate, verifica la regolarità dei mandati, di cui cura l'iter del pagamento. Assicura la regolare tenuta della contabilità, dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare o di ogni altra struttura che si rendesse necessario istituire;
- b) intrattiene regolari rapporti con il presidente per la cura dei fondi, beni e valori di proprietà del consiglio regionale, nonché per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni, tenendo presente le indicazioni del regolamento di contabilità. Predisporre gli elementi per la formulazione del Bilancio di previsione e del bilancio consuntivo avvalendosi della consulenza contabile fiscale individuata dal consiglio. Sottopone all'approvazione del consiglio le variazioni di bilancio che si rendono necessarie per la gestione e l'attività dell'Ordine avvalendosi della consulenza contabile fiscale. Rende conto al Presidente almeno ogni due mesi dello stato contabile dell'Ordine, e ogni qualvolta ne venga richiesto, al Consiglio.
- c) predisporre la documentazione contabile e patrimoniale per il controllo del Revisore Unico, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta;
- d) è tenuto alla revisione e controllo sulla regolarità del contributo annuale da parte degli iscritti;
- e) predisporre la base di gara per appalti ed acquisti come da normativa vigente;
- f) firma i mandati di pagamento fino € 1.000,00, quelli con importo superiore li firma unitamente al presidente;
- g) in caso di emergenza o impedimento è sostituito dal Presidente.

6. Qualora il Consigliere che abbia assunto una delle cariche di cui al presente articolo compia atti gravi nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero violi gravemente le norme di deontologia professionale, il Consiglio regionale, con voto espresso a maggioranza di due terzi, può revocare la nomina conferendo la carica ad altro Consigliere.

- Qualora tale provvedimento riguardi il Presidente la maggioranza deve essere verificata per due sedute consecutive.

7. Qualora il Consigliere che abbia assunto una carica, per motivate ragioni, debba assentarsi per un periodo continuativo, da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni nell'anno solare, può mantenere la carica, previa comunicazione formale e deliberazione consiliare.

8. nel caso in cui l'assenza di cui al com. 7 si prolunghi per oltre 60 giorni nell'anno solare, il Consiglio regionale, con voto espresso a maggioranza di due terzi, può revocare la nomina conferendo la carica ad altro consigliere.

Art 4 Attribuzioni del Consiglio regionale

1. il Consiglio delibera su argomenti stabiliti dalla legge 84/93 e dal D.M. 615/94 e su tutto ciò che risponde alla finalità dell'Ente.
 - cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti dei professionisti effettuandone la revisione ogni due anni;
 - determina, con deliberazione approvata dal Ministero vigilante la tassa d'iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione;
 - il consiglio segnala secondo il "Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale" approvato dal CNOAS e pubblicato sul bollettino del Ministero vigilante il 30/4/2014;
 - nei casi previsti dall'art. 6 Avvio del procedimento disciplinare comma 1 e 4¹;
 - art. 24 Morosità²;
 - art. 25 Formazione continua, assicurazione obbligatoria, pubblicità informativa.³
 - provvede all'amministrazione del patrimonio dell'Ordine e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo;
2. persegue le finalità indicate dalla normativa e dai regolamenti di riferimento; tutela professionalmente i propri iscritti, cura la garanzia dei diritti degli utenti e dei clienti;
3. il Presidente per conto del Consiglio regionale cura i rapporti con:
 - gli altri Ordini Professionali anche attraverso il CUP;
 - con Enti pubblici e del privato sociale;
 - con le Università presenti sul territorio regionale;
 - tutte le organizzazioni pubbliche e private che si trovino a contatto con la figura professionale dell'Assistente Sociale;
4. il Consiglio applica per quanto di competenza, il Codice Deontologico dell'Assistente Sociale, demandando al Consiglio di Disciplina territoriale l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - adotta i regolamenti dell'Ente:
 - a. in materia di privacy e di protezione dei dati sensibili secondo il Dlgs 196/03 e s.m.i.;
 - b. regolamento attuativo della L. 241/90 s.m.i.;
 - c. regolamento formazione continua del CROAS come previsto dal regolamento vigente approvato dal CNOAS e pubblicato sul bollettino del Ministero vigilante. Tale regolamento comprenderà anche il gratuito patrocinio;
 - e. regolamento - criteri e modalità - per il reclutamento dei componenti della commissione esame di stato;
 - f. codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania e conseguente regolamento disciplinare;
 - g. può istituire Centri Studi, e/o Fondazione oppure altri organismi che favoriscono la massima visibilità e sviluppo della professione in ambito culturale e scientifico;
 - h. promuove e cura la coesione partecipata dei professionisti;
 - i. promuove servizi per gli iscritti;
 - l. promuove la qualità e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro;

Art. 5 Ufficio di Presidenza

1 **Art. 6 Avvio del procedimento disciplinare**
 regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale com. 1 Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto è promosso d'ufficio dal Consiglio regionale di disciplina, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero su richiesta degli interessati. In ogni caso in cui il Consiglio regionale dell'Ordine ha notizia di fatti disciplinarmente rilevanti ne dà immediata comunicazione al Consiglio di disciplina.

2 **Art. 24 Morosità**
 1. E' considerato comportamento disciplinarmente rilevante, anche ai sensi del Titolo VII del Codice Deontologico, il mancato versamento dei contributi previsti dalla legge. 2. In caso di mancato pagamento dei contributi nonostante diffida fatta dal Presidente del Consiglio regionale, decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida, il Consiglio regionale dell'Ordine trasmette gli atti al Consiglio di disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare. 3. Il pagamento tardivo dei contributi dovuti non comporta automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare o la revoca della sanzione disciplinare comminata, ma è valutato dal Collegio di disciplina ai predetti fini.

3 1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 54 del Codice Deontologico. 2. Il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012

1. l'UdP è composto dal Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
2. il Presidente riunisce e presiede l'ufficio di presidenza ogni qualvolta lo ritenga necessario anche su eventuale richiesta congiunta delle altre tre cariche.
3. l'UdP assume decisioni qualora ve ne sia la necessità dettata dall'urgenza e non vi sia la possibilità di convocare il Consiglio con le modalità di cui nel successivo art.7 comma 6 e ratifica nel primo Consiglio utile.
4. il Presidente può altresì convocare per specifiche e motivate ragioni uno o più consiglieri e/o il/i coordinatore/i delle commissioni.

Art. 6 I Consiglieri

1. i Consiglieri hanno il dovere di essere presenti a tutte le sedute del consiglio e commissione/i in cui sono componenti.

- il consigliere che per motivi familiari, personali e di lavoro non può essere presente alla seduta del consiglio e/o commissione ha l'obbligo di giustificare la propria assenza al Presidente e.p.c. al Coordinatore della Commissione attraverso comunicazione scritta inviata a mezzo fax, e-mail e/o Pec alla segreteria amministrativa entro 48 ore prima della seduta di consiglio o di commissione.

- la mancata e ripetuta non comunicazione alla segreteria comporta l'ammonizione e/o censura scritta.

- tale procedura deve essere seguita al fine di assicurare il numero legale sia alla seduta di consiglio che alla seduta di commissione così da evitare sprechi economici relativi ai rimborsi spese.

- il Segretario nel verbalizzare gli assenti e i presenti al consiglio e/o alla commissione scriverà: assente giustificato colui che ha informato preventivamente il Presidente e.p.c. al Coordinatore della commissione attraverso la segreteria amministrativa;

- in caso contrario sarà indicato come assente ingiustificato

2. Ogni consigliere può intervenire chiedendo la parola al Presidente. Ogni intervento può durare per un massimo di cinque minuti e deve essere pertinente al punto all'odg. trattato.

- il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

- ogni consigliere ha diritto a tre minuti per rendere la dichiarazione di voto scritta su apposito modulo sottoscritto.

La proposta del relatore è approvata quando i voti favorevoli superano i voti contrari.

3. i Consiglieri su apposito modulo sottoscritto devono motivare il voto contrario e/o il voto per astensione.

4. i Consiglieri non possono lasciare la seduta di consiglio prima di tre ore e mezzo dall'inizio. Qualora si ha urgenza di lasciare la seduta prima del termine previsto va dichiarato al Presidente ad inizio seduta consiliare. Per le Commissioni vale la presenza minima di due ore

5. i Consiglieri sono tenuti ad un comportamento decoroso durante la seduta di consiglio e/o commissione. Il comportamento avverso o comunque lesivo del buon andamento dei lavori del consiglio e/o della commissione sarà oggetto di discussione in seduta di consiglio per la segnalazione al Consiglio di disciplina.

6. i Consiglieri in carica che condividono/pubblicano/postano sui social network opinioni, informazioni, foto, e quant'altro che lede o potrebbe ledere l'immagine del singolo consigliere, del Consiglio dell'Ordine e dell'Ente e/o all'iscritto commettono illecito disciplinare, pertanto saranno passibili di segnalazione al CDT che provvederà a sanzionare secondo la gravità del danno procurato. Inoltre sarà segnalato all'A.G. secondo la gravità procurata al singolo Consigliere dell'Ordine e all'Ente stesso e/o all'iscritto.

7. il Presidente, può delegare i Consiglieri in rappresentanza del Consiglio in occasioni di: riunioni, dibattiti, convegni, seminari, congressi, solo se il Vicepresidente non è disponibile, qualora non fosse disponibile, le deleghe vanno conferite rispettando un principio di competenza e di vicinanza

territoriale. In tal caso il Consigliere delegato è tenuto a riportare il pensiero del Consiglio sulla tematica. Laddove il Consiglio non avesse condiviso l'idea il rappresentante del Consiglio porterà il solo saluto dell'Ordine ai convenuti. Qualora il Consigliere intervenisse con una relazione è tenuto a concordare con il Presidente i contenuti di partecipazione e consegnare la relazione in forma scritta prima dell'evento.

8. i Consiglieri sono tenuti ad utilizzare gli strumenti informatici eventualmente concessi in comodato d'uso dall'Ordine, per favorire il buon andamento delle attività del consiglio e commissioni e per evitare lo spreco di carta.

9. un terzo dei Consiglieri può proporre al presidente un argomento da inserire all'o.d.g.

Art 7 Riunione del Consiglio Regionale e validità

1. il Consiglio Regionale si riunisce almeno una volta al mese secondo il calendario approvato e determinato dal Consiglio o almeno ogni tre mesi⁴;

2. il Consiglio Regionale si può riunire inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri o almeno 1/3 degli iscritti all'albo;

3. la seduta del consiglio è valida se è presente la metà più 1 dei Consiglieri, cioè devono essere presenti 9 Consiglieri per avere il numero legale;

4. i Consiglieri impossibilitati a partecipare alla seduta di consiglio e/o commissione sono tenuti ad informare la segreteria (come da art. 6 com. 1), la notifica verrà allegata al verbale della seduta del consiglio e/o commissione. Solo se l'impossibilità si verifica per causa di forza maggiore, la comunicazione dell'assenza sarà ammessa in qualsiasi momento. Qualora si verifichi tale ipotesi la segreteria, dopo aver avvisato il Presidente dovrà annullare la seduta di consiglio e/o commissione per carenza di numero legale.

5. Qualora uno o più Consiglieri vengano meno senza darne comunicazione facendo così cadere il numero legale, la riunione non può aver luogo. Il Presidente e/o il Coordinatore della commissione può proporre ai presenti di attendere 30 minuti oltre l'orario previsto dalla convocazione. Il termine dei 30 minuti può essere prorogato dal Presidente in caso di ritardo giustificato da causa di forza maggiore. Il/i consigliere/i che viene meno avrà un richiamo scritto e la volta successiva non avrà diritto al rimborso spese avendo causato un danno economico all'Ente;

Se durante la seduta di consiglio e/o di commissione viene a mancare il numero legale, la seduta viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si ricostituisce il numero legale, il Presidente e/o il Coordinatore dichiara sciolta la seduta;

Qualora il/i consigliere/i determinino la caduta del numero legale, in seduta di consiglio e di commissione in modo deliberato, gli stessi non avranno diritto al rimborso delle spese;

Durante la seduta la verifica del numero legale può essere richiesta da ogni Consigliere. Tale verifica avviene per appello nominale.

6. il Consiglio è convocato, con convocazione scritta, dal Presidente con un preavviso di almeno 7 gg. La convocazione deve indicare data, ora e luogo della riunione e O.d.G. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di 48 ore, a mezzo fax, telegrafico, e-mail, pec. Gli atti del Consiglio Regionale devono essere raccolti e tenuti nell'ufficio di segreteria. Le sedute di consiglio possono svolgersi eccezionalmente in luoghi diversi dalla sede del Consiglio. La durata delle sedute consiliari è di norma non inferiore alle quattro ore e trenta.

7. Nell'ipotesi di oggettivo impedimento a recarsi presso la sede del CROAS Campania ovvero allorquando ragioni di urgenza e/o di necessità di riunione del CROAS Campania lo richiedano, ciascun consigliere può partecipare alle sedute consiliari ricorrendo all'uso della connessione telematica, richiedendo al Presidente, entro le 24 ore precedenti la seduta, a mezzo mail, la predisposizione del relativo collegamento audio e video e a condizione che venga garantita la sicurezza delle comunicazioni.

Art 8 Dimissioni o decadenza dei consiglieri

1. ogni Consigliere è tenuto a garantire un ruolo attivo, una partecipazione propositiva ed a concorrere alla determinazione delle decisioni da intraprendere mettendo a disposizione le proprie conoscenze, competenze e capacità di valutazione.
2. al fine di garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale, qualora un Consigliere rimanga assente oltre tre mesi di sedute consecutive di consiglio e per tre sedute consecutive di singola commissione, viene richiamato formalmente, in via preventiva, dal Presidente dopo averlo sentito. L'atto di richiamo deve contenere l'indicazione di provvedimenti consequenziali a cui l'interessato va incontro nel caso di persistenza dell'assenza.
3. se, nonostante il richiamo, il Consigliere rimane assente fino a cumulare quattro mesi di assenza consecutiva il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la decadenza previa contestazione dell'addebito all'interessato.
4. la decadenza viene dichiarata dal Consiglio con deliberazione avente effetto immediato.
Com. 5 la deliberazione viene comunicata immediatamente al Consigliere interessato e contestualmente al Ministero vigilante.
6. la dichiarazione di decadenza è trasmessa per conoscenza al Consiglio Nazionale.
7. le dimissioni del Consigliere vanno presentate in forma scritta e inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC al Consiglio regionale che le ratifica nella prima seduta utile e le trasmette al Ministero vigilante.
8. in caso di prolungata assenza anche giustificata e inferiore a 4 mesi di un consigliere che comporti pregiudizio per il funzionamento del Consiglio, il Presidente può proporre al Consiglio stesso, la sua decadenza;
9. nel caso in cui il Consigliere ricopra una carica, il Presidente può proporre la sua decadenza ovvero la sospensione oppure la revoca dall'incarico, con attribuzione ad altro Consigliere.
10. il consigliere decaduto o dimesso viene sostituito dal primo dei non eletti della stessa sezione.
11. ciascun Consigliere è tenuto a garantire almeno cinque consultazioni settimanali nell'area riservata implementata sul sito, dove la segreteria inserirà tutte le comunicazioni, circolari, convocazioni di consiglio, commissioni, rassegna stampa, circolari di consiglio e tutto ciò che riguarda il funzionamento dello stesso e delle commissioni. I Consiglieri dovranno assicurare la risposta a quesiti, interpellanze del Presidente, UdP e Coordinatore della/e commissioni, convocazioni di consiglio e convocazioni di commissione di cui sono componenti, pena il richiamo scritto dopo tre mancate risposte consecutive.

Art. 9 Verbale

1. il Consigliere Segretario ha il compito di verbalizzare l'andamento e la discussione del Consiglio regionale. Nel verbale vanno indicati:
 - a. i Consiglieri presenti;
 - b. l'ordine del giorno;
 - c. le eventuali comunicazioni circa i motivi delle assenze;
 - d. il riassunto della discussione;
 - e. la decisione, specificando la votazione e il risultato della stessa, riportando il nome dei Consiglieri che hanno votato favorevole, astenuto, contrario; al verbale è allegata la motivazione sottoscritta su apposito modulo;
 - f. i Consiglieri sottoscrivono su apposito modulo la decisione votata che sarà oggetto della determinazione.
2. il verbale così redatto è proiettato durante la seduta e riletto prima dell'approvazione del singolo punto all'odg;
 - a. le integrazioni al verbale devono essere fornite prima dell'approvazione definitiva del verbale a cui si riferiscono, in forma scritta, al Consigliere Segretario che lo trascrive e ne dà lettura al Consiglio;
 - b. il verbale è approvato, a fine seduta, dopo la lettura complessiva, per alzata di mano;
 - c. il verbale così approvato è portato nella prima seduta utile di consiglio per l'approvazione ai sensi del D.M. 615/94;
 - d. l'originale approvato dai presenti è sottoscritto dal Consigliere Segretario in carica e/o dal Consigliere Segretario verbalizzante e dal Presidente;

- e. una copia è siglata dai Consiglieri presenti e sottoscritta dal Consigliere Segretario e/o dal Consigliere Segretario verbalizzante e dal Presidente;
 - f) il verbale approvato non può subire modifiche o integrazioni se non per meri errori di trascrizione;
3. il verbale dopo l'approvazione nella seduta successiva sarà pubblicato per 30 giorni in bacheca presso la sede dell'Ordine, come da D.M. 615/94;
- a) il verbale sarà deliberato dopo l'approvazione e pubblicato on-line in area amministrazione trasparente e in area riservata per i consiglieri;
 - b) il verbale deve essere archiviato in forma cartacea e formato PDF a cura del Consigliere Segretario;
 - c) dal verbale vengono estratte e trascritte le deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale;
 - d) il Consigliere Segretario, provvede alla numerazione progressiva degli atti deliberativi che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Consigliere Segretario. Tali atti saranno conservati presso la sede dell'Ordine. La pubblicazione degli stessi nella bacheca virtuale è prevista per 15 giorni. Successivamente saranno disponibili in area amministrazione trasparente e in area riservata per i consiglieri;
4. nella pubblicazione del verbale vanno tutelati i dati soggetti a riservatezza e opportunamente secretati;
- a) in casi particolari, il Consiglio a maggioranza può deliberare la secretazione di altri dati; quindi, gli atti saranno pubblicati previo oscuramento;

Art. 10 Ordine del giorno

1. il Presidente, nella lettera di convocazione, per ogni punto all'ordine del giorno specifica il relatore;
- a) il Presidente per comprovata urgenza può integrare l'o.d.g. per via telematica con un preavviso di 24 ore ;
 - b) il Presidente pone in discussione, dopo una breve presentazione che indica il tempo per la discussione, gli argomenti posti all'ordine del giorno nella sequenza disposta;
 - c) le relazioni di presentazione devono essere corredate dalla documentazione inoltrata in tempo utile ai consiglieri;
 - d) eccezionalmente può essere anticipato e/o posticipato un argomento all'o.d.g., la proposta va messa ai voti;
 - e) il Consiglio regionale può introdurre ulteriori argomenti all'ordine del giorno solo per motivi di particolare urgenza, con il voto unanime dei Consiglieri presenti;
 - f) nella discussione i Consiglieri intervengono nell'ordine delle rispettive richieste presentate al presidente o al Vicepresidente o suo delegato, il quale compila la lista degli iscritti a parlare;
 - g) ciascun Consigliere ha diritto di esprimere sinteticamente il proprio pensiero, l'intervento non può durare più di 5 minuti e per una sola volta sullo stesso argomento;
 - h) il Consigliere ha diritto di non essere interrotto, salvo che dal Presidente, per richiamo al Regolamento.
 - i) ogni Consigliere ha diritto a tre minuti per rendere la dichiarazione di voto scritta su apposito modulo sottoscritto;
 - j) ogni Consigliere può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensioni e mozioni d'ordine.
 - k) -La questione "pregiudiziale" si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare.

- l) -La questione “sospensiva” si pone quando si ritiene di dover sospendere o rinviare ad altra seduta o ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dell’argomento;
- m) -La mozione “d’ordine” si pone quando si intende richiamare l’osservanza della legge, del regolamento, della procedura dei lavori.

Art. 11 Votazioni

1. il Presidente, esaurita la lista degli iscritti a parlare nel tempo previsto per la discussione dell’argomento, pone in votazione la proposta deliberativa.
2. tutte le proposte deliberative da mettere a votazione devono essere presentate per iscritto o verbalmente dal Presidente nei loro elementi essenziali e necessari e devono essere riportate a verbale; nei casi in cui tali proposte comportino impegni di spesa, è necessario il conforme parere del Tesoriere;
3. prima del voto possono intervenire a parlare i Consiglieri che lo richiedono per dichiarazione di voto scritta
 - a) le votazioni hanno luogo con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei consiglieri presenti chieda la votazione a scrutinio segreto;
 - b) le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti, eccezion fatta per i casi per i quali il presente regolamento prevede una diversa maggioranza.
 - c) il Presidente vota per ultimo ed in caso di parità di voto, il voto del presidente vale doppio;
4. si vota a scrutinio segreto per eleggere ovvero per revocare incarichi e su tutte le questioni concernenti persone.
5. i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in cui sono direttamente interessati o riguardanti loro congiunti od affini fino al quarto grado.

Art. 12 Assemblea degli iscritti

Oltre ai casi previsti dal DPR 169/2005 art. 4 com 2

- a) il Presidente ha la rappresentanza dell’Ente, di cui convoca e presiede il Consiglio e l’assemblea, ove prevista dall’ordinamento professionale;
- b) il Presidente è tenuto a convocare l’assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di $\frac{1}{4}$ degli iscritti all’albo;
- c) il Presidente può convocare l’assemblea degli iscritti su argomenti specifici e in sede diverse con avviso scritto, o a mezzo stampa o Tv a tutti gli iscritti nei modi prescritti dalla legge;

Art. 13 Delega agli iscritti

1. Il Presidente, se ritiene opportuno, può delegare un iscritto, con comprovata e documentata esperienza per:
 - a) valutazione del curriculum presso i Tribunali presenti sul territorio regionale solo qualora non vi siano consiglieri disponibili
 - b) partecipazione a commissioni di concorso e/o avvisi art 35 comma 3 lettera e, decreto leg. 165/2001
 - c) partecipazione a commissioni interne al Consiglio e /o a tavoli tecnici o gruppi di lavoro;
 - d) partecipazione a seminari e convegni per ambito di competenza.

Art. 14 Diritto di accesso agli atti e tutela della riservatezza

1. Nel rispetto della normativa di cui alla legge 241/90 e legge 675/96 e s.m.i. è consentito l’accesso agli atti del Consiglio Regionale agli aventi diritto che ne facciano esplicita richiesta

scritta.

2. Nell'ambito dei procedimenti disciplinari il diritto è riservato alle sole persone interessate o al loro rappresentante legale. Il Consiglio Regionale si riserva la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesta sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa (art. 24 c. 6 legge 241/90);

Art. 15 Le Commissioni

1. Il Consiglio può costituire con propria delibera commissioni di studio con funzioni istruttorie, consultive, propositive, su materie di competenza e di interesse dell'Ordine e degli iscritti. Le commissioni, sono correlate al mandato consiliare e terminano con il mandato del consiglio.

2. le commissioni di carattere istituzionale sono permanenti (Iscrizione-cancellazione-trasferimenti, commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, esoneri, deontologia);

3. le commissioni sono composte, di norma, da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti individuati tra i membri del Consiglio regionale mediante criteri di disponibilità e competenza specifica. Le commissioni possono essere integrate, con delibera del Consiglio regionale, da iscritti particolarmente esperti sul tema da trattare;

ciascuna commissione al fine di agevolare le attività di istruttoria può costituirsi in sottogruppi di almeno due componenti; nel caso di eventuali posizioni diversificate in riunione plenaria queste saranno relazionate in consiglio per la necessaria condivisione;

a) la commissione è convocata a firma congiunta del Presidente e del Coordinatore; i lavori delle commissioni, ancorché intermedi, sono comunque da considerarsi riservati e non possono essere diffusi al di fuori dei membri del Consiglio ed eventuali esperti coinvolti;

b) il Presidente attribuisce alle singole Commissioni gli atti di loro competenza.

c) per motivi di adeguatezza il Consiglio può avocare a se gli atti demandati alle Commissioni e le singole Commissioni possono parimenti rimettere gli stessi al Consiglio;

d) il consiglio può in qualsiasi momento, con proprio atto deliberativo, dichiarare sciolta la commissione;

e) i consiglieri, per razionalizzare lo svolgimento dei lavori e il contenimento delle risorse, possono partecipare, di norma, a non più di due commissioni;

Art. 16 Gruppi di lavoro

1. il Consiglio regionale, per particolari questioni che richiedono un attivazione non permanente di studio e di organizzazione, può costituire gruppi di lavoro con iscritti all'Ordine e/o esperti del settore coordinati da un componente del Consiglio regionale;

2. i Gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti a loro affidati sulla base di criteri, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Regionale con apposita delibera;

3. possono essere attivati gruppi provinciali con un iscritto di riferimento che relazioni periodicamente sulle problematiche della professione nell'ambito provinciale e che tenga i collegamenti con il Consiglio regionale;

Art. 17 Consulenza legale e fiscale

1. alla corretta funzionalità del Consiglio concorrono, i consulenti legali e fiscali in relazione: ai quesiti degli iscritti, particolarmente complessi di ordine legale e amministrativo;

2. recupero dei crediti per gli iscritti morosi e tributi inesigibili;

3. gestione contabile/ finanziaria dell'Ordine;

Art. 18 Indennità di carica

1. alle cariche istituzionali, del Consiglio e al Presidente con delibera del Consiglio dell'Ordine, può essere riconosciuta una indennità di carica il cui importo sarà aggiornato annualmente.

Art. 19 Indennità di presenza

1. a tutti i Consiglieri con delibera del Consiglio può venire attribuito un gettone di presenza, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, alle Commissioni e Gruppi di Lavoro.

Art. 20 Rimborsi spese

1. il Consiglio delibera il rimborso, secondo le disposizioni del regolamento approvato con delibera n.188 del 05.07.2014 e s.m. .
2. il rimborso delle spese sarà attribuito ai Consiglieri e ai componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, alle Commissioni, ai Convegni, incontri etc.

Art. 21 Altri Compensi

1. per eventuali periodo di congedo (collocazione fuori ruolo) dalle amministrazioni di appartenenza di una delle cariche istituzionali, necessaria per consentire lo svolgimento delle funzioni costituzionali dell'Ordine il Consiglio si adeguerà alle norme vigenti.

Art. 22 Nomina e scelta dei professionisti

1. Il Consiglio provvede sulla base di criteri oggettivi alla nomina o scelta, di professionisti per qualsiasi funzione, attività o incarico, anche solo di natura rappresentativa.
2. Per le nomine di componenti delle commissioni giudicatrici saranno istituite due short-list, una per la sez A, una per la sez B, che prevedano l'inserimento di professionisti con curricula documentati e competenze. Le short-list avranno validità annuale. I criteri per l'inserimento nelle short-list saranno stabiliti dal Consiglio.

Art. 23 Patrocinio

1. L'Ordine per la tutela e la valorizzazione dell'immagine professionale, favorisce forme di patrocinio e può prevedere contributi tecnici ed economici, su delibera del consiglio.

Art. 24 Borse di studio o premi per tesi

Il Consiglio può deliberare la concessione di premi per tesi o borse di studio a studenti residenti in Campania, di Diploma di laurea triennale o magistrale di Servizio Sociale e Politiche Sociali, secondo modalità che saranno definite con apposita delibera.

Art. 25 Inattuazione o Inosservanza

1. l'inattuazione o l'inosservanza delle norme del presente regolamento sono da considerarsi gravi mancanze sotto il profilo deontologico.
2. il presente regolamento sarà pubblicato sul sito dell'Ordine;
3. i Consiglieri sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio ad osservare un comportamento adeguato al contesto ordinistico; ogni violazione costituisce mancanza deontologica per cui i Consiglieri sono soggetti a richiamo scritto da parte del Presidente che può ratificare nella prima seduta utile di Consiglio.
4. Qualora la violazione sia particolarmente grave il Consigliere è invitato dal Presidente alle dimissioni e si comunica al Consiglio di Disciplina vicinioro per l'apertura del procedimento disciplinare come da Regolamento per il funzionamento del procedimento di disciplina locale;

Art. 26 Disposizioni finali

1. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.